
Deposizioni de relato actoris: valenza probatoria nulla

Le deposizioni de relato actoris presentano una valenza probatoria nulla, in quanto vertono sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento che costituisce il fondamento storico della pretesa.

Tribunale di Trento, sentenza del 30.04.2019

...omissis...

L'attore ha quindi tratteggiato la responsabilità dell'avvocato S. per avere omesso di richiedere, nell'interesse del suo assistito, che il procedimento venisse definito con rito abbreviato, ed eventualmente col patteggiamento, ed inoltre per la modalità con cui aveva rinunciato al mandato, in violazione dell'art. 107 c.p.p., per cui lui si era presentato al processo convinto che si sarebbe discusso il giudizio abbreviato e credendo di trovarvi il suo difensore. Tali condotte dell'avvocato S., sostiene l'attore, avevano determinato per lui gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, quali, specificamente: Euro 6.000,00 di multa, pari a 1/3 di 18.000,00, che non sarebbero stati dovuti se fosse stato richiesto il giudizio abbreviato; Euro 302.500,00, pari ad Euro 500,00 giornaliera per 605 giorni di detenzione, con riferimento all'art. 135 c.p. (ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive) e all'art. 53 della L. n. 689 del 1981 (in tema di sostituzione di pene detentive brevi), considerando 125 giorni trascorsi agli arresti domiciliari in eccesso rispetto alla possibilità di chiedere la scarcerazione una volta scontati 8 mesi di domiciliari, e 480 giorni per mancata diminuzione della pena inflitta (1 anno e 4 mesi); Euro 151.250,00 per danno morale, Euro 20.000,00 per perdita di chance lavorative.

L'avvocato sssss. ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto, esponendo che l'attore aveva ricevuto la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato e il coevo decreto del giudice, ove era evidenziato che l'imputato poteva chiedere il giudizio abbreviato entro quindi giorni dalla notifica dello stesso decreto, depositando la richiesta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e che nello stesso termine poteva richiedere l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., depositando la richiesta nella Cancelleria del giudice per le indagini preliminari con il consenso del PM. Non sussisteva quindi alcuna carenza di informazione sulla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato e se effettivamente l'attore avesse voluto accedere alla richiesta di un rito alternativo avrebbe assunto iniziativa in tal senso, prospettandola al difensore oralmente o per iscritto, ma non vi era alcuna traccia di

ciò; il ss., ha sostenuto il convenuto, aveva invece ricevuto piena informazione sulla possibilità di accedere a riti alternativi ma aveva respinto tale possibilità, ritenendo per tale ragione il legale sospetto di collusione con l'accusa. L'avvocato convenuto ha anche contestato la quantificazione dei danni come operata dall'attore ed ha inoltre evocato in giudizio la propria assicuratrice A.G. s.p.a., sulla base della polizza (...) a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e per essere quindi manlevato dalla stessa in caso di condanna.

A.G. s.p.a. ha contestato la domanda dell'attore, ritenendola infondata ed associandosi nel merito alle difese dell'assicurato. Quanto alla domanda di manleva ha eccepito che la garanzia non operava con riferimento al danno morale e al danno da ingiusta detenzione, perché copriva soltanto le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio della professione di avvocato; la terza chiamata ha comunque contestato la quantificazione del danno come operata dall'attore.

L'attore ha dunque posto a fondamento della responsabilità dell'avvocato S. la sua omissione quanto alla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato, dolendosi altresì delle modalità della rinuncia al mandato.

Lo stesso attore, deducendo di essersi presentato presso il tribunale di Busto Arsizio il giorno 17 ottobre 2014 con la convinzione che sarebbe stato celebrato il giudizio abbreviato dà per scontata sia la sua conoscenza della possibilità di accedere al rito, comunque ben evidenziata nel decreto a lui notificato di fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, sia di aver conferito all'avvocato S. l'incarico di presentare detta richiesta.

Sotto il primo profilo non si pone pertanto una questione di addebito al legale di mancata erogazione delle informazioni, al cliente, sulla possibilità di definire il processo con il rito alternativo.

Sotto il secondo profilo, rammentato che a norma dell'art. 438 c.p.p. la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3 (sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore), era onere dell'attore dimostrare di avere conferito all'avvocato sss l'incarico di presentare richiesta di giudizio abbreviato, se non per iscritto - cosa che pacificamente non è avvenuta - in forma verbale, in modo tale che l'avvocato fosse posto nella condizione di farsi rilasciare la procura speciale per la presentazione rituale della richiesta; solo se dimostrato l'accordo tra cliente e difensore sulla presentazione di una richiesta di giudizio abbreviato potrebbe essere configurata una responsabilità del difensore per non aver curato gli adempimenti necessari alla rituale presentazione e per non aver fatto partecipe il cliente della necessità del compimento di formalità richiedenti la sua partecipazione personale.

Tale onere non risulta assolto, in quanto i testi indotti da parte attrice hanno tutti riferito di aver saputo dallo stesso M. che era stata concordata con il suo legale la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato, ma nessuno ha riferito per conoscenza diretta del contenuto dei colloqui avuti dal M. con il suo avvocato: ... tutto quello che so lo so per averlo saputo da lui, lui mi aveva detto di aver concordato con l'avvocato di voler fare il giudizio abbreviato (teste Zss); ... non sono mai stato presente a colloqui tra mio figlio e l'avvocato Sss mio figlio mi disse che voleva fare l'abbreviato ...(teste sss.); ...non ho mai assistito a dei colloqui con l'avvocato. Mi aveva accennato che doveva fare il rito abbreviato ... (teste Ass.); ...mio figlio ci diceva che voleva fare il giudizio abbreviato... (teste sss.). Trattasi di deposizioni de

relato actoris la cui valenza probatoria è nulla, in quanto vertono sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. 8358/2007; CASS. 569/2015); né, nella fattispecie, si trattava di provare fatti inerenti la sfera intima e personale in cui le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, altrimenti non conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto da terzi.

Si osserva comunque che non vi sono ulteriori risultanze istruttorie che possano concorrere a confermare la credibilità della parte ed anzi le risultanze di cui si dispone depongono in senso contrario all'assunto di L.sss. di aver concordato col l'avvocato S. la presentazione di una richiesta di rito abbreviato.

Ed invero l'avvocato stabilito Mss attivo presso lo studio del S. (della cui capacità a deporre non si controverte essendo sanata un'eventuale nullità, cfr.sss ha riferito di avere assistito alla telefonata intercorsa tra il S. ss nel corso della quale il primo aveva invitato il cliente a scegliere il giudizio abbreviato, ottenendo risposta negativa ed evasiva; ha aggiunto di aver sentito che il ss. comunicava al cliente che avrebbe rinunciato al mandato innanzitutto perché il ss. si rifiutava di optare per il giudizio abbreviato e poi perché non aveva corrisposto alcuna somma all'avvocato neanche a titolo di fondo spese; ss aveva quindi detto al Mssche non poteva più assisterlo e il sss aveva risposto che si sarebbe rivolto a un difensore d'ufficio.

ss. ha parlato di una telefonata avuta con l'avvocato S. dopo la ricezione del decreto di giudizio immediato (21/7), ed attendibilmente è proprio di quella telefonata che ha riferito il ss (che, senza poter ricordare la data, ha ricordato che la conversazione era avvenuta in un periodo caldo, quindi in estate).

Non si fa poi alcun cenno alla richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato nel messaggio inviato via mail il 24/7 al convenuto, prodotto sub 5 dal convenuto, in cui il M. tratteggiava la sua difesa, affermando di non aver mai venduto droga, di non aver avuto intenzione di vendere quella trovata in suo possesso, perché destinata a suo uso personale, di voler chiedere la scarcerazione per necessità di visita medica anche senza pagare la somma necessaria ad estrarre copia del fascicolo, ed indicava al legale di dire che aveva passato un mese di follia per problemi personali e folle abuso di cocaina, avendo fatto la pazzia di portarsi la droga.

Va anche aggiunto che sss., pur deducendo di aver inviato molti messaggi telefonici all'utenza cellulare dell'avvocato circa un mese e mezzo prima del processo, non ha affatto documentato tali messaggi (dai quali poter eventualmente desumere la sua volontà di scegliere il giudizio abbreviato).

La responsabilità contrattuale, in questo caso del professionista officiato, postula l'allegazione di un inadempimento qualificato, che sia causa (o concausa) efficiente del danno; nella fattispecie l'inadempimento allegato dall'attore, con i conseguenti danni da maggior pena inflitta, presuppone necessariamente che il legale fosse stato incaricato della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato; tale prova, per quanto detto, non risulta fornita, di tal che va rigettata la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale.

In merito, poi, alla rinuncia al mandato da parte dell'avvocato Sssss, di cui il ss. sostiene di essere venuto a conoscenza solo il giorno stesso dell'udienza (dopo che il legale aveva inviato il fax al tribunale comunicando la rinuncia al mandato difensivo, v. doc. 4 attore), il teste B. ha ricordato della comunicazione del suo collega S. al cliente, nel corso della telefonata, in cui sss. riferiva al sss che non poteva più

assisterloss. quindi sapeva già da tempo della rinuncia al mandato e sarebbe stato ancora in tempo per nominare un legale diverso dandogli l'incarico di presentare la richiesta di abbreviato, se effettivamente questa fosse stata la sua volontà.

La rinuncia al mandato non è pertanto in nesso di causalità con la perenzione del termine per formulare l'istanza di giudizio abbreviato.

La domanda attrice va così respinta.

Nulla per l'effetto a provvedere sulla domanda di manleva nei confronti dell'assicuratrice.

Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo a favore del convenuto e del terzo chiamato per il principio di causalità, andando esclusa la patente infondatezza della domanda di manleva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da ssss con citazione notificata il 4/4/2017 a ssss.

Rigetta la domanda di MsssL.;

Condanna l'attore a rifondere le spese del giudizio in favore del convenuto e della terza chiamata, liquidate per ciascuna delle parti in Euro 8.800,00 quale compenso della difesa oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Trento, il 29 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.